

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

N. 66



del 14-12-2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quattordici** del mese di **dicembre**, in Gonnostamatza alle ore 19:00;

la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita in modalità videoconferenza con l'intervento dei Signori:

Abis Maria Agnese	SINDACA	P
CONCU ELIO	ASSESSORE	P
COCCO STEFANIA	ASSESSORA	P

risultano presenti n. 3 e assenti [n. 0](#)...

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Marco Marcello, che svolge compiti di consulenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

La Sindaca, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta e deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 6 del 22/03/2023, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 04/04/2023, esecutiva, relativa all'approvazione del PIAO 2023 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 24/11/2023 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Visto l'art. 40 bis comma 3 e seguenti del d.lgs n. 165/2001 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Visto l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo pari a € 0,00;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 19.584,40

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con*

quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli".

Premesso che:

- il Comune di Gonnostramatzza ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 6,58 è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 6,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di:

- esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale Sardegna da distribuire nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 1.698,20**;
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 6.020,92**;
- a) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica
 - Attuare le disposizioni di cui al nuovo contratto per il triennio 2023/2025 per la ripartizione economica dell'anno e riconoscere le indennità previste, nel rispetto delle condizioni previste dai CCNL;
 - Destinare una quota delle risorse disponibili alle indennità previste dai CCNL e dal CDIA vigente, nel rispetto dei criteri ivi definiti, con particolare attenzione a:
 - Condizioni di lavoro
 - Specifiche responsabilità, per gli aventi diritto.
 - Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance/PIAO 2023. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

Appurato che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto all'anno 2008 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l' "Equilibrio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e art. 79 del CCNL 16.11.2022 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2023 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;
 - di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nei termini riportati in premessa;
2. di inviare il presente provvedimento al per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2023 presentano la necessaria disponibilità.

Successivamente,

La Giunta comunale

Stante l'urgenza di provvedere

Visto l'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Dott.ssa Maria Agnese Abis

Il Segretario Comunale
Dott. Marco Marcello

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Data 14-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mascia Tecla

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Data 14-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mascia Tecla

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).